

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 38/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 giugno 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 comma 1 con la quale l'Autorità portuale di La Spezia è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6 comma 4 come risulta sostituito dall'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998 n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1997/1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1997/1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1997 e 1998 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di La Spezia, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente.

ESTENSORE
Laura Di Caro

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 giugno 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE
DI LA SPEZIA PER GLI ESERCIZI 1997 E 1998

S O M M A R I O

I PARTE

Aspetti ordinamentali, e strutturali

Premessa	Pag.	13
1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali	»	14
2. - Ordinamento e compiti istituzionali	»	15
3. - Il potere regolamentare	»	16
4. - La programmazione ed il referto sull'attività. In particolare: il Piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale	»	16
5. - Gli organi dell'Autorità portuale	»	18
6. - La struttura dell'Autorità portuale ed i suoi costi ...	»	19
8. - La vigilanza e i controlli	»	20

II PARTE

L'andamento della gestione

8. - Attività autorizzativa	»	22
9. - Privatizzazioni e dismissioni	»	23
10. - La valorizzazione dell'area portuale con fondi dell'Unione Europea	»	23
11. - Servizi di interesse generale e di manutenzione di parti comuni	»	23
12. - Attività promozionale	»	24

13. — Le concessioni, ed autorizzazioni	»	26
14. — Interventi per la realizzazione di opere marittime ed impianti portuali	»	26
15. — Il lavoro portuale	»	28
16. — I traffici del Porto	»	29

III PARTE

Bilancio e contabilità

17. — Bilanci di previsione e conto consuntivo	»	30
18. — Il rendiconto finanziario e la gestione dei residui ...	»	32
19. — La situazione amministrativa, il conto economico, il patrimonio	»	37

IV PARTE

20. — Considerazioni conclusive	»	43
---------------------------------------	---	----

Premessa.

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Autorità Portuale di La Spezia relativa agli anni 1997-1998, nonché i fatti gestionali più rilevanti intervenuti fino a data odierna e viene resa nell'esercizio del controllo sulla gestione, attribuito alla Corte dei conti dal 4° comma dell'art. 6 della legge 28.01.1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale. L'Autorità, ente pubblico non economico, istituita dall'art. 6 della legge di riordino, deriva dall'Azienda di mezzi meccanici di La Spezia, ente pubblico economico (legge 9.10.1967 n. 961) attraverso un tipico fenomeno di successione universale fra enti. Detta azienda è stata dichiarata estinta con provvedimento formale adottato dal Comitato Portuale in data 13.3.1997, a seguito della dismissione dei beni ed attività produttive, come stabilito dall'art. 20, comma 5 della predetta legge n. 84. La presente relazione, pertanto, si riferisce esclusivamente all'attività svolta dagli organi previsti dall'art. 7 della legge di riordino.

PARTE PRIMA

Aspetti ordinamentali e strutturali

1. - La trasformazione delle organizzazioni portuali.

Il fine della legge di riordino di cui sopra era quello della privatizzazione dei beni e delle attività produttive svolte dagli enti portuali e l'attribuzione ai nuovi enti delle sole funzioni marcatamente pubblicistiche di programmazione, coordinamento e controllo delle attività esercitate nell'ambito portuale. La configurazione delle autorità come enti pubblici non economici coglie il risultato finale della trasformazione che, sostanzialmente, consiste nel passaggio da una natura tipicamente imprenditoriale della pregressa organizzazione, da qualificarsi come ente pubblico economico, ad una nuova concezione dell'intervento dello Stato nell'economia, in funzione regolatrice e di erogazioni di servizi generali.

Nel caso di La Spezia l'entrata a pieno titolo nel novero degli enti non economici decorre dalla definitiva formale estinzione della pregressa organizzazione (13.3.97) pur con la gradualità derivante dal fatto che doveva completarsi il quadro di normazione secondaria, e che fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge di riordino (L. 84/94), il quarto comma dell'art. 20 di queste, prevedeva l'applicabilità delle leggi previgenti. La suddetta normativa di riordino prima modificata con il DL 535/96, convertito nella legge n. 647 dello stesso anno, è stata ulteriormente modificata dal decreto legislativo 30.12.1997 n. 457, convertito nella legge 30 del 27.2.1998.

In particolare è stato disposto che i porti sede delle autorità portuali sono tutti classificabili come porti di rilevanza economica internazionale o, quanto meno, nazionale, che la competenza residuale spetta al Presidente delle autorità portuali, che il Comitato Portuale provvede all'emanazione del regolamento di contabilità¹ e che le autorità portuali possono costituire e partecipare a Società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai loro compiti istituzionali.

In tema di ordinamento delle autorità portuali, la normativa più recente è contenuta nel DL 112 del 31.3.98, emanato in applicazione della legge n. 59 del 15.3.1997 che conferisce alle regioni ed ai comuni funzioni e compiti amministrativi dello Stato anche in materia di trasporti marittimi ma fa salve le attribuzioni proprie delle Autorità Portuali. Da segnalare, inoltre la legge 30.11.98 n. 413 che prevede il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da adottarsi dal Ministero dei Trasporti sulla base delle richieste dell'autorità portuale. A tal fine sono stati previsti limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per cento miliardi di lire a decorrere dal

¹ Il Comitato Portuale dell'Autorità portuale di La Spezia ha adottato il proprio Regolamento di Contabilità con delibera 1/98 assunta in data 9.2.1998.

2000 in correlazione di mutui o di altre operazioni finanziarie quindicennali che le Autorità portuali sono state autorizzate a contrarre ed attuare. Detto programma è stato approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione il 4.8.1999, in esso sono stati previsti finanziamenti in favore dell'Autorità Portuale di La Spezia per complessivi 53 miliardi da destinare all'ampliamento e consolidamento del Molo Garibaldi e Calata Malaspina (1° lotto e stralcio del 2° lotto).

2. — Ordinamento e compiti istituzionali.

Al pari di ogni altra Autorità portuale, quella di La Spezia ha la natura di ente non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia finanziaria e di bilancio e tuttavia, in base all'art. 6, comma 2 della legge n. 84 era stata, originariamente, esclusa dalla normativa del D.Lvo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. La specifica potestà regolamentare in materia finanziaria e contabile, comporta l'esclusione dall'osservanza delle normative di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696. La disciplina del personale è improntata a criteri eminentemente privatistici e fondata sulla contrattazione collettiva tra Assoporti e Sindacati di categoria, posta in essere sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti (DM 7 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1996).

L'art. 6 della L. n. 84 attribuisce alle autorità portuali competenze in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo, sia per le operazioni portuali sia per ogni attività industriale e commerciale che si svolge nel porto.

Per l'esercizio di tali competenze l'Autorità è dotata di poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche per quanto concerne la prevenzione infortuni e la salvaguardia degli standard di igiene nei luoghi di lavoro e la conseguente attività di polizia amministrativa.

In ordine ai detti poteri, l'art. 24 della legge di riordino prevede al comma 2 ter l'attivazione dei medesimi a far data dalla comunicazione del Presidente al Comitato portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Tale comunicazione è stata resa alla riunione del Comitato dell'11 dicembre 1997, anche se, non essendo stato ancora emanato il Regolamento interministeriale in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ordine alle operazioni portuali e a quelle svolte nell'ambito portuale, il quadro normativo di riferimento era per certi versi carente. La materia è ora compiutamente disciplinata dai D.L. 27.7.99 n. 271 e 272, emanati in applicazione della L.delega 31.12.98, n. 485.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 626/94 è stato designato il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con delibera n. 4/96.

L'Autorità, altresì, provvede, mediante convenzione con il Ministero dei lavori pubblici alla manutenzione delle parti comuni in ambito portuale, con particolare riguardo ai fondali, affidando i lavori in concessione a seguito di pubblica gara, nonché all'affidamento e al controllo della fornitura dei servizi di interesse generale.

I limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di La Spezia non sono stati modificati rispetto a quelli individuati con Decreto 6 aprile 1994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione nelle aree demaniali marittime, nelle opere portuali e negli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla località Punta del Varignano alla località Punta di Calandrello.

3. — Il Potere regolamentare.

Strettamente collegato agli aspetti ordinamentali è il potere di regolamento attribuito dalla legge alle autorità portuali in materia di contabilità. L'autorità portuale di La Spezia ha deliberato il proprio regolamento di contabilità con delibera 1/98 del 9.2.98 approvato - con la riserva dell'inserimento nel testo di alcune modifiche ed interpretazioni - dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 30.10.98, e modificato nel senso richiesto dall'Autorità Ministeriale, con delibera 11/99 del 17.3.99. Detto regolamento, peraltro, dovrà essere modificato in applicazione dell'art. 1, comma 3 della legge 208/1999 che fa obbligo a tutti gli Enti pubblici di adeguare il proprio sistema di contabilità a quello statale. Per quanto riguarda, invece, la disciplina contrattuale per gli appalti di lavori pubblici e per le forniture di beni e servizi, l'Autorità applica la vigente normativa che disciplina la materia. Va, infine, segnalata l'adozione, da parte del Comitato Portuale di La Spezia, di un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle proprie attività in applicazione dell'art. 9, comma 4 della legge di riordino.

4. — La programmazione ed il referto sull'attività: in particolare il piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale

L'Autorità portuale pone le linee del proprio operato mediante due strumenti programmatici: il Piano operativo triennale ed il Piano Regolatore portuale. Il primo documento, adottato con delibera n. 6 del 4.3.1995 dal Commissario, è stato aggiornato il 23.1.1997 ed integrato il 20.1.99 con delibere del Comitato Portuale rispettivamente n. 2 e n. 6.